



Istruzioni

concernenti le domande di aiuti finanziari secondo la LCIP

Edizione n. 4: 28 aprile 2026

Modifiche:

- 3.3.4 *Prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. b OF-CIP)*;
- *Domande e risposte*, domande n. 3 e 7.

Per contatti:

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Trasformazione digitale
Sezione Sanità digitale
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Obiettivo, scopo e durata degli aiuti finanziari.....	3
1.2	Scopo e struttura delle istruzioni.....	3
1.3	Basi giuridiche	3
2	Processo di presentazione, valutazione della domanda e decisione	3
3	Presentazione della domanda	4
3.1	Considerazioni generali.....	4
3.2	Richiedente	5
3.3	Contenuto della domanda	5
3.3.1	<i>Considerazioni generali</i>	5
3.3.2	<i>Dati sulla comunità di riferimento</i>	5
3.3.3	<i>Numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)</i>	5
3.3.4	<i>Prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)</i>	6
3.3.5	<i>Rapporto di gestione e conto annuale (art. 4 cpv. 2 lett. c OFCIP)</i>	6
3.3.6	<i>Altri sussidi federali ricevuti (art. 4 cpv. 2 lett. d OFCIP)</i>	6
3.3.7	<i>Dati per il versamento degli aiuti finanziari</i>	7
3.3.8	<i>Firma</i>	7
4	Esame della domanda	7
4.1	Verifica della completezza.....	7
4.2	Punti oggetto di esame contenutistico.....	7
4.2.1	<i>Verifica di plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento</i>	7
4.2.2	<i>Esame della prova della partecipazione erogata dai Cantoni</i>	7
4.2.3	<i>Altri sussidi federali ricevuti</i>	8
4.2.4	<i>Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari</i>	8
4.3	Obbligo di informazione.....	8
5	Delibera mediante decisione	8
5.1	Emanazione della decisione	8
5.2	Rimedi giuridici	9
6	Versamento	9
7	Restituzioni	9
	Allegato	10
	Domande e risposte	13

1 Introduzione

1.1 Obiettivo, scopo e durata degli aiuti finanziari

Ai sensi della modifica del 15 marzo 2024 della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati), gli aiuti finanziari della Confederazione alle comunità di riferimento intendono sostenere la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente (CIP). Pertanto, al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo della CIP, la Confederazione può concedere aiuti finanziari pari a un massimo di 30 franchi per ciascuna CIP aperta. Tali aiuti finanziari sono vincolati alla partecipazione dei Cantoni almeno nella stessa misura.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi per cinque anni a partire dall'entrata in vigore della summenzionata modifica di legge. A tale scopo il Parlamento ha approvato un limite di spesa di 30 milioni di franchi.

1.2 Scopo e struttura delle istruzioni

Le presenti istruzioni intendono coadiuvare le comunità di riferimento nella presentazione della domanda di aiuti finanziari secondo la LCIP. A tal fine forniscono una panoramica delle basi giuridiche (n. 1.3), descrivono la procedura di domanda, la presentazione della domanda, l'esame della domanda e la delibera mediante decisione (n. 2–5). I numeri 6 e 7 trattano del versamento e delle eventuali restituzioni degli aiuti finanziari. L'allegato contiene esempi relativi al calcolo degli aiuti finanziari.

1.3 Basi giuridiche

Sono determinanti le seguenti basi giuridiche:

- legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1; versione del 1° ottobre 2024), in particolare gli articoli 23a–23c e 26a LCIP;
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 28.08.2024 sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP; RS 816.12).

2 Processo di presentazione, valutazione della domanda e decisione

La seguente figura illustra il processo di domanda di aiuti finanziari ai sensi della LCIP e il ruolo degli attori coinvolti:




Figura 1: Processo di domanda di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio affinché siano prese in considerazione nell'anno in corso (art. 4 cpv. 1 OFCIP).

Se la domanda è incompleta, l'UFSP la respinge e fissa un adeguato termine supplementare per il suo completamento (art. 4 cpv. 3 OFCIP). Se il termine supplementare trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incompleti anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda.

La documentazione concernente la domanda deve essere allestita in modo veritiero. Indicazioni errate possono comportare il rifiuto della domanda o la richiesta di restituzione a posteriori degli aiuti finanziari.

L'UFSP esamina contemporaneamente le domande di tutti i richiedenti e si pronuncia mediante decisione entro il 31° agosto¹ (art. 5 cpv. 1 OFCIP). Gli aiuti finanziari sono versati alla comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 7 OFCIP).

3 Presentazione della domanda

3.1 Considerazioni generali

Gli aiuti finanziari sono concessi solo su domanda (art. 23c cpv. 1 LCIP), considerato che non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari (art. 2 cpv. 2 OFCIP). La relativa documentazione può essere presentata in forma elettronica o cartacea. Il richiedente inoltra la domanda di aiuti

¹ Una decisione è un ordine emesso da un'autorità competente che regola un rapporto giuridico in un singolo caso, in modo unilaterale, vincolante e sulla base del diritto pubblico. A livello federale, la decisione è disciplinata dall'[articolo 5](#) della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Nel caso in questione, l'autorità decisionale è l'UFSP (art. 23c cpv. 2 LCIP), che si pronuncia mediante decisione sull'approvazione (o sul rifiuto) della domanda di aiuto finanziario. Nella decisione l'UFSP stabilisce anche l'ammontare dell'aiuto finanziario, tenendo conto del numero delle nuove CIP aperte e dei contributi cantonali computabili (art. 5 cpv. 2 lett. a–c OFCIP).

finanziari a:

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Trasformazione digitale
Sezione Sanità digitale
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

oppure a

finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch

Il modulo di domanda deve essere provvisto della firma giuridicamente valida delle persone autorizzate a rappresentare il richiedente.

3.2 Richiedente

Una domanda di aiuti finanziari può essere presentata soltanto da una comunità di riferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera e LCIP (art. 23a cpv. 1 LCIP e art. 2 cpv. 1 OFCIP). Al momento della presentazione della domanda, la comunità di riferimento deve essere certificata secondo la LCIP.

3.3 Contenuto della domanda

Qui vengono spiegati i contenuti da indicare nel modulo di domanda. La struttura delle seguenti sezioni si basa sull'articolo 4 OFCIP.

Tutti i dati della domanda saranno trattati in modo confidenziale dall'UFSP. Nel caso in cui un privato chiedesse di consultare la documentazione concernente la domanda, il diritto di consultazione si basa sulla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3).

3.3.1 Considerazioni generali

Per la presentazione delle domande deve essere utilizzato l'apposito modulo² messo a disposizione dall'UFSP.

3.3.2 Dati sulla comunità di riferimento

Devono essere indicati il nome completo della comunità di riferimento, l'indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo e-mail aggiornati nonché il numero d'identificazione delle imprese (IDI). Deve inoltre essere precisato la persona di contatto responsabile tramite la quale sarà tenuta la corrispondenza tra l'UFSP e il richiedente.

3.3.3 Numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)

In linea di principio possono essere concessi aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dalla certificazione sino alla fine dell'anno precedente. Le cartelle aperte che l'UFSP ha già considerato per un determinato richiedente non possono tuttavia essere computate una seconda volta.

² www.ufsp.admin.ch > Temi > La cartella informatizzata del paziente > Ulteriore sviluppo della CIP – Finanziamento transitorio > Documenti

Pertanto, deve essere indicato soltanto il numero delle nuove CIP aperte.

Le CIP che per motivi di gestione sono state trasferite da una comunità di riferimento a un'altra e per le quali è già stato concesso un aiuto finanziario non sono considerate CIP di nuova apertura ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a OFCIP (p. es. in caso di cessazione dell'attività di una comunità di riferimento, di fusione di più comunità di riferimento o se una comunità di riferimento viene rinominata).

Nella tabella al numero 2 della domanda devono essere inserite le nuove CIP aperte per anno.

3.3.4 Prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni hanno partecipato almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e lo sviluppo della CIP. Si tratta di una partecipazione cantonale solo se il beneficiario del sostegno cantonale è una comunità di riferimento. Il Cantone può partecipare ai costi, per esempio, sostenendo direttamente una comunità di riferimento con un contributo finanziario, rinunciando comprovatamente a pretese finanziarie (p. es. per prestiti) nei confronti della comunità di riferimento oppure mettendo a sua disposizione il personale o i locali necessari. Tale partecipazione deve essere stata erogata prima della presentazione della domanda (art. 23a cpv. 3 LCIP).

La prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni deve essere allegata alla domanda. La prova della partecipazione erogata dai Cantoni può essere fornita, per esempio, sotto forma di conferma scritta da parte del Cantone o del Consiglio di Stato, inserendo una tale voce in un bilancio/conto annuale sottoposto a revisione, sotto forma di contributo comprovatamente versato in conformità a un accordo di prestazioni tra il Cantone e la comunità di riferimento oppure sotto forma di rinuncia a pretese finanziarie da parte del Cantone nei confronti della comunità di riferimento (elenco non esaustivo).

Le partecipazioni erogate dai Cantoni che l'UFSP ha già considerato per un determinato richiedente non sono computate una seconda volta. Pertanto, un'eventuale partecipazione già considerata dalla Confederazione deve essere dedotta dall'importo complessivo della partecipazione cantonale.

Al numero 3 della domanda devono essere elencati i Cantoni che hanno partecipato ai costi summenzionati, con la ripartizione delle partecipazioni per ogni anno a cui si riferisce la domanda.³

3.3.5 Rapporto di gestione e conto annuale (art. 4 cpv. 2 lett. c OFCIP)

Alla domanda devono essere allegati il rapporto di gestione e il conto annuale di ogni anno a cui si riferisce la domanda, al fine di consentire all'UFSP di verificare l'utilizzo dei fondi da parte della comunità di riferimento beneficiaria dei sussidi. In questo modo si tiene conto dell'articolo 25 LSu. Il conto annuale deve essere allegato, se possibile, in formato Excel.

3.3.6 Altri sussidi federali ricevuti (art. 4 cpv. 2 lett. d OFCIP)

Se la comunità di riferimento riceve anche altri sussidi federali per la gestione e lo sviluppo della CIP, i fondi federali totali non possono eccedere la metà dei costi corrispondenti (art. 23a cpv. 4 LCIP). Perché ciò possa essere verificato, la comunità di riferimento richiedente deve indicare al numero 4 della domanda tutti i sussidi federali ricevuti per ogni anno a cui si riferisce la domanda. Alla domanda deve essere allegata la relativa documentazione.

³ La tabella può essere ulteriormente ampliata secondo le esigenze.

3.3.7 *Dati per il versamento degli aiuti finanziari*

Per il versamento degli aiuti finanziari sono necessari i seguenti dati: nome del titolare del conto con indirizzo, IBAN e istituto. La comunità di riferimento non è tenuta a emettere fattura.

3.3.8 *Firma*

A seconda della forma giuridica, la persona firmataria della domanda può essere il titolare della funzione di direzione, un rappresentante del comitato direttivo o il detentore di una posizione analoga, in funzione delle competenze di firma interne. Se più di una persona firma la domanda, i relativi campi al numero 7 devono essere duplicati di conseguenza.

4 **Esame della domanda**

4.1 **Verifica della completezza**

Perché l'UFSP esamini una domanda, devono essere stati presentati tutti i documenti necessari entro il termine stabilito. Se la documentazione è incompleta, l'UFSP respinge la domanda fissando al richiedente un termine supplementare entro il quale devono essere presentati i documenti mancanti. Se il termine supplementare trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incompleti anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda (art. 4 cpv. 3 OFCIP).

4.2 **Punti oggetto di esame contenutistico**

Viene esaminata la plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento. Inoltre, vengono analizzate le prove della partecipazione erogata dai Cantoni e degli altri sussidi federali ricevuti. L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base al risultato e ai fondi disponibili (art. 3 cpv. 2 OFCIP).

L'UFSP può coinvolgere esperti esterni nell'esame della domanda purché sia sempre garantita la riservatezza.

4.2.1 *Verifica di plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento*

L'UFSP confronta il numero di nuove CIP aperte dichiarato dalla comunità di riferimento con le statistiche dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). In caso di differenze tra il numero di CIP dichiarato e quello delle statistiche dell'UCC, l'UFSP si riserva il diritto di chiedere chiarimenti sulla differenza alla comunità di riferimento.

Se la comunità di riferimento ha già ricevuto aiuti finanziari secondo l'OFCIP, l'UFSP verifica se la comunità di riferimento ha dedotto il numero delle CIP già considerate.

4.2.2 *Esame della prova della partecipazione erogata dai Cantoni*

Perché la Confederazione conceda gli aiuti finanziari, i Cantoni devono aver partecipato almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti dalla comunità di riferimento per la gestione e lo sviluppo della CIP (art. 23a cpv. 3 LCIP). Se la comunità di riferimento ha già ricevuto aiuti finanziari secondo l'OFCIP, l'UFSP verifica se la comunità di riferimento ha dedotto la partecipazione dei Cantoni computata nelle domande precedenti.

4.2.3 Altri sussidi federali ricevuti

Se la comunità di riferimento richiede altri sussidi federali per la gestione e lo sviluppo della CIP, i fondi federali totali non possono eccedere la metà dei costi corrispondenti (art. 23a cpv. 4 LCIP). Nel caso in cui siano stati ricevuti altri sussidi federali, l'UFSP esamina le indicazioni e la quota dei costi corrispondenti.

4.2.4 Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato considerando il numero delle CIP aperte e la partecipazione cantonale erogata. Per ciascuna CIP aperta possono essere concessi aiuti finanziari pari a un massimo di 30 franchi (art. 3 cpv. 1 OFCIP). In base a questi dati, a condizione che non vi siano correzioni dovute ad altri sussidi federali ricevuti (art. 23a cpv. 4 LCIP) e che i mezzi finanziari nell'anno della domanda siano sufficienti (art. 3 cpv. 2 OFCIP), si ottiene l'ammontare totale dell'aiuto finanziario da versare alla rispettiva comunità di riferimento (art. 5 cpv. 2 lett. c OFCIP):

X	<i>totale delle CIP aperte</i>
Y	<i>totale della partecipazione erogata dai Cantoni</i>

Partecipazione dei Cantoni per ciascuna CIP:

$$Y / X = Z$$

Se **Z** è maggiore o uguale a 30, il **totale degli aiuti finanziari** si calcola come segue:

$$X * 30$$

Se **Z** è minore o uguale a 30, il **totale degli aiuti finanziari** si calcola come segue:

$$X * Z$$

Negli esempi riportati nell'allegato sono illustrate nel dettaglio le modalità di calcolo degli aiuti finanziari e i fattori limitanti.

4.3 Obbligo di informazione

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione tutti i dati necessari alla valutazione della domanda. Per verificare la plausibilità di alcuni dati, l'UFSP può coinvolgere periti neutrali nonché esigere ulteriori documenti. Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente all'UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OFCIP). A titolo esemplificativo, può trattarsi di altri sussidi federali ottenuti nel frattempo oppure della cessazione completa o parziale dell'attività di una comunità di riferimento. Il rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari deve essere sempre garantito.

Secondo l'articolo 15c capoverso 1 LSu, il richiedente deve autorizzare l'UFSP a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi, se necessario.

5 Delibera mediante decisione

5.1 Emanazione della decisione

Se dall'esame della domanda risulta che le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari

sono soddisfatte, l'UFSP si pronuncia mediante decisione (art. 5 e cpv. 1 OFCIP).

Nella decisione sono riportati il numero delle CIP aperte considerate per il calcolo degli aiuti (art. 5 cpv. 2 lett. a OFCIP) e i contributi cantonali computabili (art. 5 cpv. 2 lett. b OFCIP). In base a questi dati si ottiene l'ammontare complessivo degli aiuti finanziari che possono essere concessi alla rispettiva comunità di riferimento (art. 5 cpv. 2 lett. c OFCIP), fatti salvi eventuali altri sussidi federali e in base ai mezzi finanziari disponibili. Nella decisione sono inoltre definite le modalità di pagamento (art. 5 cpv. 2 lett. d OFCIP), ovvero che gli aiuti finanziari concessi sono versati sul conto indicato dal richiedente entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 7 OFCIP). La decisione contiene infine un rimando all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6 OFCIP (art. 5 cpv. 2 lett. e ed OFCIP).

Se le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari non sono soddisfatte, l'UFSP respinge la domanda mediante decisione.

5.2 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'articolo 50 della legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), contro la decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

6 Versamento

Il versamento degli aiuti finanziari ha luogo entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione corrispondente (art. 7 OFCIP).

7 Restituzioni

L'UFSP revoca la decisione di aiuto finanziario se lo stesso è stato concesso, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti (art. 30 cpv. 1 LSu). Con il recesso l'UFSP esige la restituzione dell'aiuto finanziario già versato (art. 30 cpv. 3 LSu).

Se un oggetto dei sussidi è sottratto allo scopo o alienato, l'UFSP può esigere immediatamente la restituzione dei fondi versati. Nel caso di alienazione, l'UFSP può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario (art. 29 LSu). Ciò avverrebbe, per esempio, se una comunità di riferimento avesse un nuovo proprietario.

Sono fatti salvi altri motivi di restituzione.

Allegato

Esempio 1

I Cantoni partecipano in misura maggiore (più di fr. 30 per ciascuna CIP)

Numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale CIP aperte
Numero CIP	0	2 500	2 500	5 000	10 000

Partecipazione da parte dei Cantoni in franchi (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale
Partecipazione Cantone A	100 000.00	100 000.00	100 000.00	200 000.00	500 000.00
Partecipazione Cantone B	0	100 000.00	100 000.00	200 000.00	400 000.00
Partecipazione Cantone C	0	0	0	100 000.00	100 000.00
Totale	100 000.00	200 000.00	200 000.00	500 000.00	1 000 000.00

Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari


Partecipazione da parte dei Cantoni per ciascuna CIP:

$1\,000\,000$ (partecipazione da parte dei Cantoni, Y) / $10\,000$ (numero di nuove CIP aperte, X) = fr. 100

Poiché $100 > 30$, gli aiuti finanziari per ciascuna CIP (Z) corrispondono al contributo massimo di fr. 30

Dato che i Cantoni hanno partecipato in misura maggiore, il totale degli aiuti finanziari si calcola come segue:

$fr. 30 * 10\,000 = fr. 300\,000$



Nota bene: i contributi cantonali non computati (in questo esempio fr. 700 000) possono essere nuovamente considerati per domande successive.

Esempio 2

I Cantoni partecipano in misura minore (meno di fr. 30 per ciascuna CIP)

Numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale CIP aperte
Numero CIP	0	2 500	2 500	5 000	10 000

Partecipazione da parte dei Cantoni in franchi (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale
Partecipazione Cantone A	10 000.00	10 000.00	10 000.00	20 000.00	50 000.00
Partecipazione Cantone B	0	10 000.00	10 000.00	20 000.00	40 000.00
Partecipazione Cantone C	0	0	0	10 000.00	10 000.00
Totale	10 000.00	20 000.00	20 000.00	50 000.00	100 000.00

Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari


Partecipazione dei Cantoni per ciascuna CIP:

100 000 (partecipazione da parte dei Cantoni, Y) / 10 000 (numero di nuove CIP aperte, X) = fr. 10

Poiché 10 < 30, gli aiuti finanziari per ciascuna CIP (Z) corrispondono a fr. 10

Dato che i Cantoni hanno partecipato in misura minore, il **totale degli aiuti finanziari** si calcola come segue:

fr. 10 * 10 000 = fr. 100 000



Domande e risposte (FAQ)

Sul nostro sito web trova tutte le FAQ aggiornate relative agli aiuti finanziari secondo la LCIP: [FAQ sugli aiuti finanziari della CIP](#)

Per ulteriori domande o chiarimenti, la preghiamo di rivolgersi a: finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch.
